



**“Rifiuti abbandonati  
illecitamente” da ignoti**

*Ing. Gianni GRASSI*





## D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

### La definizione di rifiuto:

*Qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui **il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi***





## Codice Europeo del Rifiuto, CER

Il catalogo europeo dei rifiuti è l'elenco dei codici di classificazione dei rifiuti (Codice Europeo del Rifiuto, CER) secondo la direttiva 75/442/CEE.

I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte a identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo.





# Microdiscariche.....





# Principali codici CER rifiuti abbandonati

15.01.06 Imballaggi misti

17.01.01 cemento

17.01.02 mattoni

17.01.03 mattonelle e ceramica

17.01.07 miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17.02.01 legno

17.02.02 vetro

17.02.03 plastica





# Principali codici CER rifiuti abbandonati

17.09.04 rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione

20.01.01 carta e cartone

20.01.02 vetro

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

20.02.02 terra e roccia

20.03.07 rifiuti ingombranti

16.01.03 pneumatici fuori uso

16.01.19 plastica

16.01.20 vetro

16.01.22 componenti non specificati altrimenti

17.06.05 materiali da costruzione contenenti amianto

17.01.06 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.





## D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

L'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 rubricato «**Divieto di abbandono**» vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

**“1.L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**

**2.Altresì è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**





## Art. 192 D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.





## Art. 192 D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.»





## Art. 192 D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

### Art. 255 Abbandono di rifiuti

*«....chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.»*





## Art. 192 D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”

### Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

*«1..... chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*





## Micro discariche





## la posizione dei proprietari delle aree oggetto di abbandono

Dalla lettura di tale disposizione emerge dunque come l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati, e di ripristino dei luoghi, incomba sull'autore dell'abbandono, **in solido con il proprietario dell'area** (o con il titolare di un altro diritto reale o personale di godimento, si pensi, al caso dell'affittuario o del locatore), **ma solo laddove in capo a quest'ultimo possa essere rinvenuta una responsabilità a titolo di dolo o quantomeno di colpa.**





**Lo sforzo  
della  
bonifica**





## la posizione dei **proprietari delle aree** oggetto di abbandono

I dubbi maggiori si sono posti in relazione ai (numerosi) casi di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non identificati e non altrimenti identificabili rispetto ai quali, al fine di veder rimossi i rifiuti, i **Sindaci hanno spesso adottato ordinanze ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/06**, imponendo ai proprietari dell'area di ripristinare lo stato dei luoghi.

Ciò ha condotto la giurisprudenza a definire e delineare i contorni del **concetto di "colpa"**, richiesta dall'art. 192 quale elemento soggettivo minimo (in alternativa al dolo) per legittimare un'ordinanza sindacale di rimozione emanata nei confronti del proprietario di un'area oggetto di abbandono di rifiuti.





# la posizione dei **proprietari delle aree** oggetto di abbandono





## la posizione dei **proprietari delle aree** oggetto di abbandono

Tale questione è stata da ultimo affrontata in un'interessante sentenza della **Corte di Cassazione (sez. III penale, sent. n. 13606 del 28 marzo 2019)**, chiamata a confrontarsi in merito ad un caso di accantonamento e sversamento di materiale di risulta, pneumatici e lattine di vernice da parte di ignoti, all'interno di un terreno solo parzialmente recintato.

A tal riguardo, i giudici sottolineano tuttavia che la semplice **inerzia del proprietario** del fondo, conseguente all'abbandono da parte di terzi, o la sua **consapevolezza** di tale condotta da altri posta in essere, **non sono idonee a configurare alcun illecita condotta**. Una condotta omissiva può infatti dare luogo a ipotesi di responsabilità solo ove sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.





## la posizione degli enti proprietari o gestori delle strade oggetto di abbandono

una recente sentenza del TAR Puglia (sezione staccata di Lecce, Sez. I, 1 marzo 2019, n. 351), delinea un'interessante e nuovo rapporto di complementarietà fra l'art. 192 del d.lgs. 152/06 e l'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Codice della strada, di seguito "d.lgs. 285/92").

Il ragionamento del TAR prende le mosse proprio dall'art. 14 del d.lgs. 285/92, il quale impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere (fra l'altro) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.





## la posizione degli enti proprietari o gestori delle strade oggetto di abbandono

Per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario e che, per le strade vicinali, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

**Emerge un preciso obbligo di pulizia delle strade in capo al proprietario o al concessionario**, che va letto in un'ottica di complementarietà rispetto all'art. 192 del d.lgs. 152/06.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. 285/92 da parte del concessionario della strada integra l'elemento psicologico della colpa prescritto dall'art. 192 medesimo.





## la posizione degli enti proprietari o gestori delle strade oggetto di abbandono

Così interpretate, sottolineano i giudici, “le norme in esame permetterebbero di realizzare la tutela dell’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ambiente, garantendo al contempo l’imputabilità, a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria dei luoghi interessati”.

Da qui la correttezza dell’ordine di rimozione dei rifiuti impartito ad ANAS.





# Lo sforzo della bonifica





# Le possibilità per i Comuni



Agenzia territoriale della Regione Puglia  
per il servizio di gestione dei rifiuti

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DECRETO n. 35 del 11 giugno 2018**

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI DETERMINATI CON DECRETO 18 DEL 30 MARZO 2018 E RELATIVO ALLA “CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI CON DECRETO 70 DEL 11 AGOSTO 2017 PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ACCUMULATI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE DI PERCORRENZA A VOCAZIONE TURISTICA”**





## Le possibilità per i Comuni

NUM PROG	ENTE RICHIEDENTE	INOLTRO DOMANDA		PROTOCOLLO		IMPORTO RICHiesto	IMPORTO AMMESSO
		DATA	ORA	NUM	DATA		
1	TORRICELLA	09/08/2017	13.27.30	55	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
2	CISTERNINO	09/08/2017	14.06.49	56	10/08/2017	15.400,00	<b>15.400,00</b>
3	SAMMICHELE DI BARI	09/08/2017	14.08.21	57	10/08/2017	15.000,00	<b>15.000,00</b>
4	CASTELLANA GROTTA	09/08/2017	14.24.44	58	10/08/2017	24.000,00	<b>24.000,00</b>
5	MOLFETTA	09/08/2017	14.27.17	59	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
6	FRAGAGNANO	09/08/2017	17.34.43	60	10/08/2017	25.000,00	<b>22.540,10</b>
7	FASANO	09/08/2017	18.08.18	61	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
8	NARDO'	10/08/2017	00.07.45	62	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
9	TAVIANO	10/08/2017	08.31.17	63	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
10	GRUMO APPULA	10/08/2017	09.36.22	64	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
11	PULSANO	10/08/2017	09.59.15	65	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
12	MIGGIANO	10/08/2017	11.00.47	66	10/08/2017	24.949,42	<b>18.669,56</b>
13	UGENTO	10/08/2017	11.51.17	67	10/08/2017	24.600,00	<b>24.600,00</b>
14	SALVE	10/08/2017	12.08.59	68	10/08/2017	25.000,00	<b>0</b>
15	BISCEGLIE	10/08/2017	12.46.23	70	10/08/2017	24.600,00	<b>24.600,00</b>
16	POGGIORSINI	10/08/2017	13.04.10	71	10/08/2017	24.800,00	<b>24.800,00</b>
17	CERIGNOLA	10/08/2017	13.10.12	73	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
18	TRIGGIANO	10/08/2017	13.11.25	74	10/08/2017	24.915,72	<b>24.915,72</b>
19	ANDRANO	10/08/2017	13.16.41	75	10/08/2017	25.000,00	<b>25.000,00</b>
<b>20</b>	<b>MESAGNE</b>	<b>10/08/2017</b>	<b>13.23.56</b>	<b>76</b>	<b>10/08/2017</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>



# Cosa possiamo fare? Prevenzione...

**Fototrappolaggio**  
abbinato a  
campagne di  
**comunicazione**





CITTÀ DI MARTINA FRANCA  
Assessorato all'Ambiente

# SE LI LASCI NON VALI

Gettare rifiuti per terra o abbandonarli è un atto di inciviltà e crea un danno all'ambiente nel quale tu stesso vivi. Utilizza i servizi di raccolta differenziata comunali.

**Per il tuo bene e per quello delle generazioni future**

## PER I TUOI RIFIUTI:

- Chiama il numero verde o prenota online ([montecosrl.it](http://montecosrl.it)) il ritiro gratuito a domicilio
- Portali ai centri comunali di raccolta in Via Mottola - Zona Industriale o in Località Ortolini





# Cosa possiamo fare? Fototrappolaggio...



Protocollo 000010253 del 25-11-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER



AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

## **DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

**DETERMINA n. 428 del 25 novembre 2020**

**Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni ambientali. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.**

**CIG: 837806344D**





## Cosa possiamo fare? Fototrappolaggio...

6. **DI IMPEGNARE**, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 327 del 11.08.2020, sul capitolo di spesa 514 rubricato “Finanziamento ai Comuni coerenti con le finalità di cui all’ART. 3 legge 549/1995” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, la seguente somma:

- l’importo di **€ 990.640,00#**, comprensivo di IVA al 22%, per l’Accordo quadro con un unico operatore economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni ambientali in favore dell’operatore economico **I.T.S. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA**, con sede legale in Centro Direzionale Isola G/1, Napoli Prov. NAPOLI e Partita IVA n. 07357750632;





## Le possibilità per i Comuni

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Struttura: SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Giovanni SCANNICCHIO: DIRIGENTE DI SEZIONE-  
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

email: [g.scannicchio@regione.puglia.it](mailto:g.scannicchio@regione.puglia.it)

tel: 0805403980

VIA G. GENTILE 52: BARI





## AGER Puglia

Con L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.


sede in Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale (ex. Enaip) -  
70026 Modugno (BA).

Telefono: 0805407750

PEC: [protocollo@pec.ager.puglia.it](mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it)

Email: [segreteria@ager.puglia.it](mailto:segreteria@ager.puglia.it)





## Quanti mondi ci servono?

*Consumi e rifiuti: per garantire a tutti il benessere dei paesi industrializzati una **Terra** sola non basta. Ce ne vorranno otto.*

***Se non cambiamo stile di vita.***



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*Ing. Gianni GRASSI*

[trulliegravine@wwf.it](mailto:trulliegravine@wwf.it)

